

La crisi della rappresentanza è ormai tema ampiamente dibattuto; con esso intendendo la crisi della politica tutta, nonché eterogenei fenomeni che vanno dall'astensionismo di massa al populismo, dalla volatilità del consenso alla sfiducia nelle forme della democrazia liberale. L'affanno della rappresentanza sindacale viene invece rilevata in modo carsico, semmai per sostenere riforme atte a tutelare ulteriormente il monopolio di chi partecipa alla contrattazione nazionale o alla concertazione – mutata nel tempo, mai del tutto sopita – delle politiche economiche. Ciò vale in particolare in Italia, anche se la crisi in questione è di rilevanza quanto meno europea, ovvero del continente dove con maggiore forza hanno attecchito, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, modelli neo-corporativi nelle relazioni industriali.

Soffermiamoci però sull'Italia. Nello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), si cela un non detto derivante dall'essenzialità delle disposizioni dedicate proprio al tema della rappresentanza. Tale laconicità ha di fatto permesso di costruire un sistema giuridico e di relazioni industriali e sindacali in cui le lavoratrici e i lavoratori sono destinatari finali di decisioni vincolanti assunte in nome e per loro conto; non viene invece favorita la capacità di autodeterminazione di quest'ultimi, di fronte a ogni potere, anche se protettivo o benefico. È dunque corretto affermare che lo Statuto dei lavoratori si preoccupa più dei diritti dei rappresentanti nei confronti del potere aziendale che di quelli dei rappresentati nei confronti del potere sindacale.

Non a caso, negli ultimi anni, si sente spesso dire: «è un sindacato molto rappresentativo, ma è un cattivo rappresentante» oppure «è poco rappresentativo, ma è un efficiente rappresentante». Non è più rimandabile un'acuminata discussione critica (volutamente elusa negli ultimi 30 anni) in merito alla legittimazione democratica dell'azione sindacale, che si dovrebbe fondare sul riconoscimento dell'effettivo consenso come metro di democrazia nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacati. A oggi, il Testo Unico del 2014 non risolve tale annoso problema, anzi si muove in una direzione che potremmo definire «ostinata e contraria», valorizzando una presunzione di «rappresentatività» dei sindacati confederali, che determina di fatto una *conventio ad excludendum* nei confronti delle organizzazioni sindacali, nonché nei confronti di lavoratrici e lavoratori che si organizzano al di fuori delle confederazioni, collocandoli ai margini dell'esercizio dei diritti sindacali previsti al titolo terzo dello Statuto dei lavoratori.

Appare sempre più urgente e necessario aprire un dibattito che promuova una legge sulla rappresentanza in grado di valorizzare il principio democratico e pluralista previsto dalla Carta costituzionale, che permetta, quindi, a tutte le organizzazioni sindacali di esercitare i diritti sindacali e di rappresentanza, sulla base di un effettivo consenso e potere di controllo da parte delle lavoratrici e lavoratori.